

UNIVERSITA' DI PISA

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E DI BEVANDE CALDE E FREDDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN ALCUNI LOCALI UNIVERSITARI –

Chiarimenti

Quesito

Un operatore economico chiede <<punto 12.1.3 del disciplinare di gara:

- in caso di partecipazione da parte di un'A.T.I., con conseguente suddivisione delle postazioni fra due imprese, per soddisfare il requisito richiesto i due contratti analoghi presso enti pubblici o privati possono essere riferiti alla capofila?

- in caso di partecipazione da parte di un'A.T.I., con conseguente suddivisione delle postazioni fra due imprese, per soddisfare il requisito richiesto possono essere presentati due contratti, uno per ciascuna azienda dell'ATI, che insieme soddisfano il requisito?

- in caso di partecipazione da parte di un'A.T.I., con conseguente suddivisione delle postazioni fra due imprese, un contratto preesistente in cui le due imprese eseguono il servizio in ATI può essere considerato valido?

- un contratto presentato per soddisfare il requisito richiesto nel lotto 1 può essere presentato per soddisfare il requisito del lotto 2?>>

Risposta

Il punto 12.1.3 del disciplinare di gara prescrive, tra i requisiti di ammissione <<l'esecuzione negli ultimi tre anni (2014-2013-2012) di n. 2 contratti analoghi presso enti pubblici o privati della durata di almeno un anno ciascuno per un numero di distributori complessivi per i due contratti analoghi pari almeno alla metà (con arrotondamento all'unità inferiore) del numero di distributori messi a gara, per il lotto a cui l'offerente intende partecipare, da questa Università con la presente procedura>>.

Il punto 12.6. del medesimo disciplinare, precisa che: <<il requisito relativo a servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 3), deve essere posseduto per intero da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile>>.

Ciò comporta quanto segue.

- In caso di partecipazione da parte di un'A.T.I., con conseguente suddivisione delle postazioni fra due imprese, il requisito in parola deve essere posseduto per intero da uno dei componenti il raggruppamento, in base al citato punto 12.6 del disciplinare di gara.

- In caso di partecipazione da parte di un'A.T.I., con conseguente suddivisione delle postazioni fra due imprese, per soddisfare il requisito richiesto non possono essere presentati due contratti, uno per ciascuna azienda dell'ATI, che insieme soddisfano il requisito, in quanto il requisito in parola non è frazionabile e deve essere posseduto per

intero da uno dei componenti il raggruppamento, in base al citato punto 12.6 del disciplinare di gara.

- In caso di partecipazione da parte di un'A.T.I., con conseguente suddivisione delle postazioni fra due imprese, un contratto preesistente in cui le due imprese eseguono il servizio in ATI può essere considerato, di per sé, idoneo se il numero di distributori effettivamente gestiti da uno dei componenti il Raggruppamento, con quel contratto soddisfa il requisito richiesto per intero. Al fine del computo del numero dei distributori è preso in considerazione il numero di distributori effettivamente gestiti da ognuno dei componenti facenti parte dell'A.T.I. che ha stipulato il contratto.

- Un contratto presentato per soddisfare il requisito richiesto nel lotto 1 può essere presentato per soddisfare il requisito del lotto 2 in quanto il medesimo operatore economico può presentare offerta per uno o per entrambi i lotti , come indicato nelle premesse del disciplinare di gara.

Quesito

<<Per l'autenticazione di un contratto stipulato con un Ente Privato basterà una certificazione su carta intestata dell'Ente in cui dichiara la durata del servizio?

- Per l'autenticazione di un contratto stipulato con un Ente Pubblico, con valore stimato inferiore a 40.000€, basterà allegare una certificazione su carta intestata dell'Ente in cui dichiara la durata del servizio?

- Per l'autenticazione di un contratto stipulato con un Ente Pubblico, con valore stimato superiore a 40.000€, basterà allegare una certificazione su carta intestata dell'Ente in cui dichiara la durata del servizio?>>

Risposta

Si precisa che, in base al punto 14.3.d l'attestazione di aver eseguito nell'ultimo triennio prestazioni per servizi analoghi, può essere autocertificata ex DPR 445/2000.

La documentazione a comprova del requisito in parola deve essere tale da permettere di risalire inequivocabilmente alla provenienza delle certificazioni di cui il concorrente intende avvalersi, secondo le ordinarie forme previste dal Codice Civile.

Per le modalità di presentazione si segnala l'ultimo chiarimento del 16 settembre 2015, al quale si rinvia, e si richiama il punto 17.2.b) lettere i. e ii. del disciplinare di gara.

Pisa, 24 settembre 2015

Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali
f.to Il Dirigente (Dott. Federico Massantini)